

STATUTO

ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. C.C. UNA - Aziende della Comunicazione Unite

L'Associazione ha sede in Milano.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente soltanto in virtù di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria delle Associate.

ART. 2

Possono essere associate ad UNA tutte le aziende che operano nel campo della consulenza di comunicazione, con il principale scopo di creare, gestire e sviluppare il valore dei marchi e della reputazione dei clienti e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

ART. 3

L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro.

L'Associazione ha l'obiettivo di rappresentare e promuovere le aziende associate e valorizzare l'intero comparto.

Essa si propone lo studio della soluzione dei problemi comuni delle Associate, nonché la tutela degli interessi del comparto della comunicazione e, più in generale, lo sviluppo del miglioramento della comunicazione in ogni suo aspetto.

In particolare, l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) individuare, studiare, promuovere e realizzare ogni iniziativa diretta alla soluzione dei problemi comuni delle Associate nell'evolversi del settore della comunicazione in Italia e all'estero;
- b) porsi come interlocutore qualificato nel confronto con i clienti e le associazioni che li rappresentano;
- c) rappresentare la categoria presso Autorità, Enti, Istituzioni, Associazioni in Italia e all'estero, in merito a tutte le tematiche inerenti la comunicazione, con l'obiettivo di influenzare le decisioni normative più strategiche per la categoria;
- d) rappresentare il punto di vista delle aziende consulenti di comunicazione nelle relazioni con i media;
- e) identificare e promuovere iniziative formative finalizzate alla preparazione professionale dei futuri addetti alla comunicazione, autonomamente o in collaborazioni con scuole e università; pianificando altresì corsi di formazione in materia di normativa sulla concorrenza;
- f) rappresentare la categoria verso il mondo dei mezzi d'informazione, fornendo pareri, opinioni e contribuendo alla reputazione positiva della categoria presso l'opinione pubblica;
- g) favorire lo sviluppo, anche con accordi di natura economica, di iniziative relative all'addestramento professionale, all'assistenza e previdenza delle Associate;
- h) favorire ed incrementare, sia attraverso l'istituzione di appositi centri di studio e ricerca, sia mediante l'adesione ad analoghe iniziative promosse da terzi, lo sviluppo di un know-how approfondito e

condiviso sulle tematiche relative al marketing e alla comunicazione, attingendo a informazioni e dati nazionali e internazionali;

- i) promuovere comportamenti uniformi ed iniziative collettive delle Associate a sostegno e difesa degli interessi della categoria; sempre nel rispetto sulla normativa della concorrenza;
- j) provvedere attivamente affinché le Associate osservino tutti i doveri per la protezione dell'immagine e dell'onorabilità della categoria professionale, sia in Italia sia all'estero, in coerenza con il manifesto dell'Associazione;
- k) procedere alla stipulazione, alla modifica e/o integrazione di accordi collettivi di settore a contenuto economico e normativo senza necessità di specifico mandato da parte delle aziende associate;
- l) promuovere su tutto il territorio nazionale iniziative mirate a far conoscere l'Associazione, il suo ruolo, i suoi servizi in modo tale da sviluppare l'immagine e la conoscenza dell'Associazione anche al fine di fare proselitismo per nuove adesioni.

Per il conseguimento delle finalità che persegue, l'Associazione detiene la totalità delle quote della società AssAP Servizi S.r.l. con sede in Milano.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto:

- (i) il Codice Deontologico;
- (ii) Regolamenti Associativi.

REQUISITI E AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

ART. 4

Possono partecipare all'Associazione tutte le aziende di comunicazione che possiedano, secondo i criteri più avanti elencati, i seguenti concorrenti requisiti:

- a) siano costituite in forma societaria;
- b) abbiano almeno due anni di attività documentati da bilanci approvati;
- c) possiedano una struttura professionale in grado sia di progettare azioni di comunicazione, per conto terzi, sia di fornire nel proprio settore di specializzazione, una consulenza strategica di comunicazione;
- d) godano di buona reputazione commerciale, abbiano una corretta gestione economica, adempiano puntualmente ai propri impegni, non versino in stato di insolvenza e non siano amministrate, rappresentate o comunque dirette da persone che siano state dichiarate fallite o che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio o per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

L'elenco di cui sopra è stato redatto a puro titolo indicativo e non tassativo: il Consiglio Direttivo può determinare, con un apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, ulteriori requisiti specifici richiesti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di ritenere i requisiti ivi individuati non esaurienti per l'ammissione all'Associazione, purché tale delibera sia assunta con la maggioranza qualificata degli aventi diritto di cui all'art. 30.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento disporre verifiche o controlli presso le Associate, a mezzo di persone o enti di sua fiducia all'uopo nominati, onde accertare la permanenza dei requisiti più sopra elencati.

Ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale:

- entro il 31 marzo eventuali variazioni intervenute rispetto ai requisiti più sopra elencati

ART. 5

Le aziende di comunicazione che intendano far parte dell'Associazione, devono trasmettere al Consiglio Direttivo la domanda scritta di ammissione.

Tale domanda deve essere corredata da una copia degli ultimi due bilanci approvati e/o depositati, e da una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda che garantisca il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. La domanda di ammissione deve indicare la persona fisica (o le persone fisiche) destinata/e a rappresentare l'Associata in seno all'Associazione ai sensi dell'art. 8.

La presentazione della domanda di ammissione comporta l'integrale accettazione:

- a) del presente Statuto;
- b) del Codice Deontologico;
- c) della Convenzione con AssAP Servizi S.r.l. con le relative modalità di erogazione e pagamento dei servizi;
- d) dei Regolamenti Associativi.

La presentazione della domanda di ammissione comporta altresì:

- a) l'accettazione preventiva dei controlli disposti dal Consiglio Direttivo al fine di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti;
- b) l'impegno della richiedente di agevolare le persone o gli enti incaricati nella loro attività di controllo;
- c) l'impegno di rimborsare all'Associazione gli eventuali costi delle verifiche, che sono integralmente a carico della richiedente stessa.

All'atto dell'accettazione della domanda la richiedente si impegna a versare:

- a) all'Associazione la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
- b) ad AssAP Servizi S.r.l. il corrispettivo annuale per la fornitura dei relativi servizi, con le modalità di pagamento previste annualmente dall'Assemblea Ordinaria.

(I punti a) e b), quando richiamati insieme, ai fini del presente Statuto, sono indicati convenzionalmente come "Quota Complessiva").

L'entità dei predetti importi e il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l., nonché le loro modalità di pagamento, sono annualmente fissate dall'Assemblea Ordinaria.

Deve intendersi privo di efficacia e comunque risolto di diritto il rapporto associativo tra l'Associazione e l'Associata nel caso in cui sia accertato, anche successivamente, che la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Associata ai sensi del presente art. 5 risulti, anche soltanto parzialmente, inveritiera.

In tale ipotesi l'Associata non può pretendere la restituzione né della Quota Complessiva versata all'Associazione, né delle spese sostenute a qualsiasi titolo e perde altresì qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

Le domande di ammissione vengono istruite ed esaminate preliminarmente dal Collegio dei Probiviri che le trasmette poi al Consiglio Direttivo con un suo parere scritto.

Il Consiglio Direttivo esamina gli atti ne vota l'eventuale accoglimento a maggioranza semplice dei presenti.

La domanda di ammissione può essere respinta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con il quorum di cui all'art.30.

La delibera del Consiglio Direttivo è impugnabile avanti il Collegio dei Probiviri di cui all'art.37.

ART. 7

Con l'ammissione a far parte dell'Associazione, l'Associata è impegnata a rispettare tutti i doveri associativi previsti dal presente Statuto e dal Codice Deontologico, dei Regolamenti Associativi, in particolare si obbliga:

- (i) ad uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo;
- (ii) al pagamento della Quota Complessiva.

ART. 8

Ogni Associata è rappresentata in seno all'Associazione da uno o più delegati ("**Rappresentanti**"), in correlazione con quanto indicato al successivo art. 23, indicato/i all'atto dell'ammissione. Eventuali sostituzioni e/o revoche dovranno essere comunicate per iscritto al Direttore Generale.

Ogni Rappresentante deve essere amministratore o direttore generale dell'Associata o comunque deve rivestire un ruolo di direzione di funzione e/o di reparto.

RECESSO E DECADENZA - SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 9

Cessa di far parte dell'Associazione l'Associata che ne receda o di cui sia pronunciata la decadenza.

L'Associata, che sia receduta o sia stata dichiarata decaduta, non può pretendere la restituzione della Quota Complessiva e perde qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associata, e/o i suoi rappresentanti, che sia receduta o sia stata dichiarata decaduta, non ha diritto a presentare delle candidature alle cariche associative ai sensi dell'art. 38.

ART. 10

L'Associata può (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, e al successivo art. 14) in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone notizia al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso sia di recesso, sia di decadenza dall'Associazione, l'Associata è tenuta al pagamento della Quota Complessiva, fino al termine dell'esercizio in corso.

Qualora il recesso non sia comunicato entro il termine essenziale del 30 settembre dell'esercizio in corso, l'Associata recedente è tenuta al pagamento della Quota Complessiva, fino al termine dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recesso. Resta inteso che l'Associazione dovrà ricevere la comunicazione di recesso entro il termine sopra indicato.

ART. 11

Decade dal diritto di far parte dell'Associazione l'Associata che:

- a) venga a trovarsi priva di uno dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) che si sia resa gravemente inadempiente alle norme dello Statuto o del Codice Deontologico;

- c) che non si sia adeguata alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- d) che non abbia tempestivamente adempiuto agli obblighi economici assunti nei confronti dell'Associazione, e/o di AssAP Servizi S.r.l.

ART. 12

Sulla decadenza e sulla sospensione di una Associata si pronuncia l'Assemblea Ordinaria.

La decadenza è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e contemporaneamente comunicata dal Presidente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Associata interessata.

L'Assemblea Ordinaria delibera a scrutinio segreto sulla decadenza e/o sospensione dell'Associata in prima convocazione con la maggioranza semplice delle Associate iscritte, e in seconda convocazione con la maggioranza delle Associate presenti.

L'Associata ha il diritto di essere ascoltata, ma non ha diritto di voto.

ART. 13

Nel caso di mancanza ai doveri associativi da parte di una Associata, ritenuta dal Consiglio Direttivo non tanto grave da dare luogo alla proposta di decadenza, è in facoltà del Consiglio Direttivo applicare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) biasimo scritto da comunicarsi a tutte le Associate;
- c) sospensione e/o decadenza dei rappresentanti dell'Associata che ricoprono cariche associative;
- d) proposta all'Assemblea Ordinaria di sospendere l'Associata per un periodo da tre mesi a un anno (i) dall'attività associativa (ii) e/o dal diritto dell'Associata alle prestazioni istituzionali fornite dall'Associazione e/o AssAP Servizi S.r.l.

ART. 14

Ogni Associata, anche se sospesa ai sensi dell'art. 13 è tenuta al pagamento della Quota Complessiva.

ESERCIZIO FINANZIARIO E QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 15

Per il conseguimento delle finalità associative, l'Associazione è dotata di un proprio fondo autonomo, che è formato dalle quote associative e dalle contribuzioni straordinarie delle Associate, nonché dagli eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative svolte nell'ambito delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16

Il criterio di determinazione, l'entità delle quote associative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l. e le loro modalità di pagamento sono, ogni anno, fissate per l'anno successivo dall'Assemblea Ordinaria delle Associate che deve tenersi entro il 31 dicembre.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, previa delibera dell'Assemblea Ordinaria, richiedere a tutte le Associate altre ed ulteriori contribuzioni integrative, sia per esigenze associative di carattere straordinario, sia per particolari attività o servizi associativi, fissandone gli importi, le modalità e le scadenze.

ART. 17

Entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale l'entità dei propri "ricavi d'agenzia" realizzati nell'esercizio precedente, ai fini dell'individuazione delle quote associative, nonché dei corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l.

Con il termine "ricavi d'agenzia" si intendono, ai fini del presente Statuto, i ricavi d'esercizio indicati alla voce "A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile ed i corretti principi contabili. A tale riguardo si precisa che i ricavi di cui alla voce A.1) del conto economico, nel rispetto del principio generale di redazione del bilancio di cui all'art. 2423bis, 1° comma, del codice civile (c.d. principio della "prevalenza della sostanza sulla forma"), non dovranno essere influenzati dalle rifatturazioni per acquisti di beni e servizi effettuati in nome proprio e per conto dei clienti, secondo lo schema contrattuale del "mandato senza rappresentanza".

Tali ultimi importi, costituendo delle mere partite di giro di natura finanziaria, qualora contabilizzati a conto economico, dovranno trovare separata allocazione nella voce "A.5) Altri Ricavi e proventi" ovvero chiaramente indicati nella Nota Integrativa, che ai sensi dell'art. 2423, 1° comma, del Codice Civile, costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio.

Gli importi delle rifatturazioni non saranno computati ai fini del calcolo delle quote associative dovute all'Associazione e dei canoni dovuti ad AssAP Servizi S.r.l.

Alle Associate che entro il 30 giugno di ogni anno non abbiano comunicato il dato relativo all'entità dei "ricavi d'agenzia", a titolo di penale sarà addebitata in aggiunta una somma pari al 5% da calcolarsi sulle quote dovute all'Associazione e sui corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l., quantificata in base alla dichiarazione dell'anno precedente.

Entro il 30 settembre ogni anno le Associate devono inviare all'Associazione copia del proprio ultimo bilancio approvato e depositato in tribunale o documento equipollente per le associate che non hanno un obbligo di deposito del bilancio, nonché quello/i delle proprie controllate.

I bilanci inviati saranno controllati, a campione, da una società di revisione, per la verifica di corrispondenza tra l'autodichiarazione dei "ricavi d'agenzia" e quanto risulta dal bilancio.

In caso di differenze tra l'ammontare dei "ricavi d'agenzia" comunicati mediante l'autodichiarazione fatta entro il 30 giugno e il dato effettivo risultante dal bilancio inviato entro il 30 settembre, le quote dovute all'Associazione e i corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l. verranno calcolati sull'ammontare più elevato dei "ricavi d'agenzia" risultante dalle due comunicazioni effettuate.

Le Associate che non invieranno il bilancio, entro la data stabilita, dovranno consentire la verifica del loro bilancio da parte della società di revisione incaricata all'uopo dall'Associazione.

Le spese saranno poste a carico dell'Associata.

ART. 18

Ogni Associata è tenuta a corrispondere all'Associazione e/o ad AssAP Servizi S.r.l. la Quota Complessiva alle scadenze stabilite.

L'eventuale ritardo nel pagamento della Quota Complessiva, comporta l'addebito degli interessi, per mese o frazione di mese, nella misura che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base dei tassi bancari passivi correnti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il Consiglio Direttivo provvede a richiedere all'Associata le quote associative e/o i contributi straordinari arretrati, fissando il termine entro cui essa è tenuta ad eseguire il pagamento,

che dovrà comprendere anche gli interessi di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di mancato adempimento entro detto termine, il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea Ordinaria la decadenza dell'Associata, fermo restando il diritto dell'Associazione di agire giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Associata stessa.

ART. 19

L'Associazione aderendo all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accetta il contenuto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ed è impegnata a rispettare le decisioni del Giurì.

Di conseguenza l'adesione all'Associazione comporta, da parte di ogni Associata, l'impegno di rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e le decisioni del Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione.

ORGANI SOCIALI

ART. 20

Sono organi dell'Associazione:

- ASSEMBLEE
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE
- VICE PRESIDENTI
- CONSULTA TERRITORIALE
- TESORIERE
- REVISORI DEI CONTI
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- DIRETTORE GENERALE

ASSEMBLEE

ART. 21

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e può essere convocata dal Presidente, da uno dei Vice Presidenti, da almeno 3 Consiglieri e anche dal Direttore Generale, ogniqualevolta i soggetti legittimati lo ritengano necessario nel quadro degli scopi e delle finalità associative.

a) L'Assemblea Ordinaria è convocata

- ogni tre anni per l'elezione, (i) del Consiglio Direttivo, (ii) dei Revisori dei Conti e (iii) dei Probiviri;
- entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il 31 dicembre di ogni anno per (i) l'approvazione del bilancio preventivo, (ii) la determinazione, modalità e scadenze delle quote associative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l. (iii) la determinazione, modalità e scadenze delle quote associative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l. Il Presidente, deve convocare l'Assemblea Ordinaria ogni volta che gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno 1/5 delle Associate iscritte all'Associazione.

b) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- per le modifiche dello Statuto;
- per ogni altra delibera su argomenti di carattere straordinario ogni qualvolta che i soggetti legittimati lo ritengano necessario, ovvero dietro richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno 1/3 delle Associate iscritte all'Associazione;

- per le proposte di scioglimento dell'Associazione la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere sottoscritta da almeno la metà delle Associate iscritte all'Associazione.

ART. 22

La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata mediante avviso trasmesso ad ogni Associata a mezzo lettera raccomandata, Pec, telegramma o telefax almeno dieci giorni prima, della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza i soggetti legittimati, di cui all'art.21, hanno la facoltà di convocare le Assemblee almeno cinque giorni prima della data fissata con le stesse modalità di trasmissione di cui al paragrafo precedente.

ART. 23

Possono partecipare alle Assemblee ed esprimere validamente il loro voto soltanto le Associate regolarmente iscritte all'Associazione, (a) nei confronti delle quali non sia stata disposta la sospensione dall'attività sociale ai sensi dell'art. 13 e (b) che siano in regola con il pagamento della Quota Complessiva.

Ad ogni Associata competono uno o più voti (da 1 a 3) in funzione della Quota Complessiva, così come deliberato ogni anno dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 21.

Ogni Associata può essere rappresentata nelle Assemblee da un numero di Rappresentanti, ai sensi dell'art. 8, pari al numero dei voti di competenza, ferma la facoltà di delegare i propri diritti di voto ad un'altra Associata che la rappresenta in Assemblea.

Ogni Associata non può rappresentare più di 3 altre Associate.

ART. 24

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un numero di Associate che siano portatrici di almeno i 2/3 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un numero di Associate che siano portatrici di almeno 1/3 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un numero di Associate che siano portatrici di almeno 1/2 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.

Per le deliberazioni riguardanti (i) lo scioglimento dell'Associazione, (ii) la nomina dei liquidatori e (iii) la devoluzione del fondo comune, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Associate che siano portatrici di almeno i 3/4 del totale dei voti esprimibili in Assemblea, e in seconda convocazione con la presenza di un numero di Associate che siano portatrici di almeno i 2/3 del totale dei voti esprimibili in Assemblea.

Fra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee deve decorrere non meno di un'ora.

ART. 25

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dalle Associate presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti esprimibili dalle Associate presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dalle Associate presenti.

Le deliberazioni riguardanti (i) lo scioglimento dell'Associazione, (ii) la nomina dei liquidatori e (iii) la devoluzione del fondo comune, devono essere assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei voti esprimibili dalle Associate presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza del totale dei voti esprimibili dalle Associate presenti.

ART. 26

Nelle Assemblee le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

Le votazioni hanno luogo con scrutinio segreto nel caso di elezioni alle cariche associative o qualora, tenuto conto della delicatezza della materia, il Consiglio Direttivo deliberi di procedere con tale sistema. In tale ultima ipotesi, tale specifica disposizione deve risultare dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le votazioni possono aver luogo anche in teleconferenza e per corrispondenza secondo le modalità specificate nell'apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

ART. 27

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutte le Associate ancorché assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 28

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri pari a 13 tra i quali il rappresentante della Consulta Territoriale di cui all'art. 35, , oltre al Presidente di Assap Servizi, al Presidente del Centro Studi di cui all'art. 29 d) e al Presidente uscente di cui all'art. 33, che sono membri senza diritto di voto.

I Consiglieri durano in carica tre anni, sono eletti con le modalità previste dagli artt. 38 e 39, e sono rieleggibili.

ART. 29

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità e degli scopi associativi valuta le esigenze operative dell'Associazione decidendone priorità, fattibilità e sostenibilità economica.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri conferitigli dal presente Statuto ed in particolare:

a) il Consiglio Direttivo:

- (i) nomina tra i membri del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione da convocarsi entro e non oltre i quindici giorni successivi all'Assemblea di nomina, il Presidente;
- (ii) nomina, sempre nel corso della prima riunione tra i membri del Consiglio Direttivo, uno o due Vice Presidenti;
- (iii) delibera le deleghe ai singoli Consiglieri e i relativi poteri, nel corso della prima riunione di cui al precedente punto (i), potendole poi modificare e/o revocare con le maggioranze di cui all'art. 30;
- (iv) nomina e/o conferma il Direttore Generale con i poteri di cui all'art. 41;
- (v) esamina e si pronuncia sulle domande di ammissione in conformità con gli artt. 4, 5, 6;
- (vi) fissa il compenso dei Proviviri di cui all'art.37.

b) all'inizio di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo determinando l'allocazione delle risorse e stabilendo le priorità operative in stretta correlazione con la loro sostenibilità economica.

La proposta di bilancio preventivo, sentito il parere di compatibilità economica del Direttore Generale, è esaminata e discussa dal Consiglio Direttivo che la presenta all'Assemblea per l'approvazione.

- c) il Consiglio Direttivo designa:
- (i) i nominativi del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di AssAP Servizi S.r.l.;
 - (ii) i nominativi dei membri dei Consigli di Amministrazione delle Società in cui l'Associazione è rappresentata tramite la sua controllata AssAP Servizi S.r.l.;
- d) il Consiglio Direttivo nomina:
- (i) il Presidente del Centro Studi
 - (ii) il Tesoriere
 - (iii) i rappresentanti dell'Associazione negli Istituti e nelle associazioni in cui l'Associazione medesima è rappresentata nonché i delegati dell'Associazione sul territorio;
- e) il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board, con compiti esclusivamente consultivi, composto anche da soggetti non membri del Consiglio Direttivo, determinandone al momento della costituzione il ruolo, la composizione e le funzioni;
- f) è inoltre facoltà del Consiglio Direttivo, ovvero obbligo del Consiglio Direttivo medesimo qualora richiesto da 5 Associate, istituire Gruppi di Lavoro per specifiche problematiche di rilevanza associativa, nonché proporre all'Assemblea Regolamenti.
- In caso di istituzione di una Commissione o di un Comitato, il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina, ne determina il contenuto, le modalità esecutive e ne designa i componenti e il responsabile. I Gruppi di Lavoro operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo;
- g) il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di deliberare e richiedere alle Associate la partecipazione ad iniziative collettive, ovvero l'adozione di comportamenti uniformi da esso ritenuti indispensabili per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria, emanando all'uopo le più opportune direttive.

Di ogni delibera o iniziativa assunta il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente, del Direttore Generale o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le convocazioni devono essere diramate almeno cinque giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Per le deliberazioni concernenti, (i) la nomina del Presidente; (ii) l'istituzione, la revoca e/o la modifica delle deleghe ai singoli Consiglieri, (iii) la non ammissione di una nuova Associata di cui all'art. 6, (iv) le sanzioni disciplinari di cui all'art. 13, (v) la decadenza di un Consigliere di cui all'art. 31 comma a), è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Per la nomina del Presidente è necessaria una maggioranza favorevole pari a 8 dei Consiglieri in carica per i primi due scrutini e dal terzo scrutinio in avanti un quorum favorevole pari a 7 dei Consiglieri in carica.

ART. 31

Il Consigliere che:

- a) per tre volte consecutive, o comunque per quattro volte all'anno, anche non consecutive, non partecipi alle riunioni consiliari, deve giustificare i motivi della sua assenza innanzi il Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, deciderà la decadenza del Consigliere con il quorum di cui all'art. 30;
- b) nel corso del mandato cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'organizzazione della Associata che lo ha designato ed entri a far parte dell'organizzazione di un'altra Associata, salvo l'autorizzazione scritta da parte di quest'ultima da comunicarsi per iscritto entro 30 giorni dall'evento, fermo restando il disposto del presente art. 31 punto c), è considerato decaduto;
- c) nel corso del mandato a causa dell'intervenuta, contemporanea presenza nel Consiglio Direttivo di due rappresentanti di una stessa Associata, violi il divieto di cui all'art. 39 punto i) è considerato decaduto. Salvo diverso accordo tra i due rappresentanti della stessa Associata, è considerato decaduto il Consigliere che ha cambiato azienda associata.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, fino ad un numero massimo pari a 5, in loro sostituzione, entra automaticamente a far parte del Consiglio Direttivo il soggetto che ha ottenuto il maggior numero di voti senza risultare eletto. Qualora vengano a mancare un numero di Consiglieri superiore a 5, il Presidente e/o i Consiglieri rimasti in carica, devono convocare e far sì che sia tenuta, entro 30 giorni, l'Assemblea perché provveda alla nomina dell'intero nuovo Consiglio che procederà alla nomina del nuovo Presidente.

I Consiglieri nominati alla carica, in sostituzione dei Consiglieri uscenti, decadono dalla carica insieme al Consiglio Direttivo.

Qualora, nel corso del mandato venga meno simultaneamente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente e l'intero Consiglio devono ritenersi decaduti e il Presidente e/o i Consiglieri rimasti in carica devono convocare e far sì che sia tenuta, entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda alla nomina dell'intero nuovo Consiglio che procederà alla nomina del nuovo Presidente.

Ove la situazione di incompatibilità di cui all'art. 39 punto h) si verifichi successivamente alla costituzione del Consiglio Direttivo, per effetto di intervenuti mutamenti nella organizzazione o nell'assetto della proprietà delle Associate, salvo il caso di rinuncia di uno o più dei membri che versino in condizione di incompatibilità, si procederà secondo quanto previsto all'art. 39 punto i).

Per la sostituzione del Consigliere decaduto saranno osservati gli stessi criteri di cui al presente articolo.

PRESIDENTE

ART. 32

- a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'art. 30.
- b) Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
- c) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Può convocare ai sensi dell'art. 21 le Assemblee. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Nel caso siano stati nominati due Vice Presidenti ai sensi dell'art. 34, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui indicato o, in mancanza dal più anziano dei due

d) In caso di dimissioni, decadenza, morte, grave impedimento del Presidente, il Vice Presidente e/o il Direttore Generale devono convocare e far sì che sia tenuto, entro 30 giorni dall'evento, un Consiglio Direttivo che proceda alla nomina del nuovo Presidente.

PRESIDENTE USCENTE

ART. 33

Per garantirne la continuità nell'attività dell'Associazione è costituita la figura del Presidente uscente.

Qualora non sia stato eletto come Consigliere, il Presidente uscente può partecipare all'adunanza del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto.

VICE PRESIDENTI

ART. 34

Per l'esecuzione del programma di attività associative nonché per la conduzione e rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è coadiuvato da uno o due Vice Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo.

CONSULTA TERRITORIALE

ART. 35

La Consulta Territoriale ha il compito di promuovere l'attività da svolgersi nei singoli territori, stimolando, coordinando, organizzando e gestendo tali attività di supporto delle singole Associate partecipanti, sempre previa approvazione del Consiglio Direttivo.

La Consulta Territoriale ha il diritto di designare un membro del Consiglio Direttivo. Le modalità di nomina del rappresentante della Consulta Territoriale nel Consiglio Direttivo sono disciplinate nel Regolamento.

Il rappresentante della Consulta Territoriale eletto nel Consiglio Direttivo deve promuovere e presentare al Consiglio Direttivo le iniziative progettate nei singoli territori e già approvate dalla Consulta Territoriale, verificando sempre che tali proposte siano coerenti con le attività istituzionali dell'Associazione.

La Consulta Territoriale opera secondo la disciplina prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TESORIERE

ART. 36

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione, che può anche essere scelto fra persone non appartenenti alle Associate, e che dura in carica per la stessa durata del Consiglio.

Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo e collabora con il Consiglio stesso alla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo che, previa verifica dei Revisori dei Conti, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

REVISORI DEI CONTI

ART. 37

L'Assemblea Ordinaria elegge ogni tre anni due Revisori dei Conti, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Revisore dei Conti che, in sede di elezione, ha ottenuto più voti viene nominato Presidente.

Possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti solo persone che rivestano incarichi operativi nelle Associate.

I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i

bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell'Associazione.

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria dell'Associazione e vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto in materia amministrativa.

Essi accertano la regolare tenuta dei libri e presentano annualmente una relazione all'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Nel caso di cessazione della carica di un Revisore, viene automaticamente assunta alla carica la persona che, alle ultime elezioni, ha ottenuto più voti per detta carica senza risultare eletta.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 38

L'Assemblea Ordinaria elegge ogni tre anni tre Probiviri che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Proboviro che, in sede di elezione, ha ottenuto più voti viene nominato Presidente del Collegio dei Probiviri.

Possono essere eletti alla carica solo persone che non rivestano più incarichi operativi nelle Associate e che siano indicate da almeno quattro Associate.

La valutazione sui requisiti dei candidati alla carica di Proboviro spetta al Consiglio Direttivo in carica.

È compito del Collegio dei Probiviri:

- a) esprimere il proprio parere scritto al Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione delle aziende che abbiano richiesto di aderire alla Associazione, controllando e valutando l'esistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 4, 5, 6;
- b) esprimere il proprio giudizio, a richiesta del Consiglio Direttivo, sul comportamento morale e professionale di Associate ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione o di una o più Associate, riguardo anche alle norme contenute nel Codice Deontologico;
- c) definire in veste di amichevole compositore, le vertenze professionali insorte fra Associate che fossero da queste deferite al giudizio del Collegio;
- d) esprimere il proprio parere, a richiesta del Consiglio Direttivo, in materia di interpretazione ed esecuzione dello Statuto, del Codice Deontologico e dei rapporti intercorsi e/o pendenti tra le Associate ed AssAP Servizi S.r.l.

Il Collegio dei Probiviri deve adempiere alle sue funzioni entro 60 giorni dalla data della richiesta o del deferimento, salvo proroga concessa dal Consiglio Direttivo, dandone informazione alle parti interessate; esprime i pareri senza formalità di rito valendosi dell'assistenza di esperti.

Il suo parere è insindacabile nell'ambito dell'Associazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea per ciò che concerne la pronuncia di decadenza o di sospensione delle Associate.

Nel caso di cessazione o rinuncia dalla carica di un Proboviro, viene automaticamente assunta alla carica stessa la persona che, alle ultime elezioni, ha ottenuto più voti senza risultare eletta.

I Probiviri hanno diritto ad un compenso, fissato dal Consiglio Direttivo, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, da quantificarsi all'atto della nomina.

Il costo della procedura davanti al Collegio dei Probiviri, in caso di riconosciuta responsabilità di una o più Associate, deve essere posto a carico della o delle stesse.

ELEZIONI – PROCEDURA

ART. 39

In materia di elezioni si applicano le seguenti regole:

- a) Candidature:
 - (i) possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Rappresentanti delle Associate indicati ai sensi dell'art. 8;
 - (ii) possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti anche personalità esterne, purché queste ultime siano indicate da almeno quattro Associate;
 - (iii) possono candidarsi alla carica di Proboviro i rappresentanti di cui all'art. 38
- b) Ogni Associata può indicare la candidatura di un solo:
 - (i) Consigliere
 - (ii) Revisore dei Conti
 - (iii) Proboviro (quest'ultimo purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 38).

Le cariche associative non sono retribuite, salvo quanto previsto dall'art. 38 per il Collegio dei Probiviri.

ART. 40

Per l'elezione alle cariche sociali vige la seguente procedura, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 31:

- a) un Consiglio Direttivo, da tenersi entro i 60 giorni antecedenti alla scadenza del mandato delle cariche associative fissa la data delle elezioni;
- b) i candidati alle cariche associative comunicano le loro candidature via PEC entro cinque giorni lavorativi prima della data fissata per le elezioni al Direttore Generale che, almeno 4 giorni prima della data fissata per le elezioni, le rende pubbliche all'interno dell'Associazione;
- c) il Direttore Generale provvede a redigere le liste dei candidati per l'elezione:
 - del Consiglio Direttivo
 - del Collegio dei Probiviri
 - dei Revisori dei Conti
- d) ogni Rappresentante ha diritto di esprimere per l'elezione:
 - del Consiglio Direttivo: tanti voti quanti sono i Consiglieri da eleggere
 - del Collegio dei Probiviri: 3 voti
 - dei Revisori dei Conti: 2 voti
- e) l'Assemblea indetta per le elezioni designa tre scrutatori e procede alle votazioni nonché al successivo scrutinio dei voti, restando inteso che tutte le operazioni di voto infra specificate devono svolgersi in un'unica giornata;
- f) risultano eletti alla carica:
 - (i) di Consigliere, i candidati che abbiano ottenuto più voti nell'ambito della graduatoria dei candidati. Nel caso in cui i due candidati ultimi in graduatoria abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede all'immediato ballottaggio tra i due soggetti e viene eletto alla carica il candidato che ha ottenuto più voti nel ballottaggio
 - (ii) di Revisore dei Conti / Proboviro, i candidati che abbiano ottenuto più voti nelle liste redatte per

le cariche stesse

g) immediatamente dopo l'esito delle elezioni il Direttore Generale provvede ad accertare:

- (i) la corretta esecuzione di quanto contenuto nel precedente punto f)
- (ii) la lista dei Consiglieri eletti
- (iii) che nessuna Associata abbia più di un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo
- (iv) che la Consulta Territoriale abbia un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo
- (v) la necessità di un'eventuale immediato ballottaggio tra i candidati Consiglieri, ultimi in graduatoria, che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti

h) definite le liste degli eletti e la composizione dei vari organi associativi, il Direttore Generale provvede ad accertare che nel Consiglio Direttivo non vi siano più di due rappresentanti per ogni gruppo di aziende.

S'intendono come appartenenti allo stesso gruppo le Associate che siano controllate direttamente da un'altra Associata o dalla capogruppo e/o che siano entrambe controllate anche indirettamente da una società terza ai sensi dell'art. 2359 c.c. n. 1.

i) qualora risulti l'elezione di più di due rappresentanti per uno stesso gruppo, il Direttore Generale, salvo il caso di rinuncia di uno o più degli eletti, provvede ad accertare chi siano i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e dichiara eletti i primi due. In caso di parità si procede all'immediata votazione ponendo in ballottaggio i due o più.

ART. 41

Ove, per qualsiasi causa, un'Associata cessi di far parte dell'Associazione, i suoi rappresentanti che rivestono cariche associative decadono automaticamente e contemporaneamente dalle cariche stesse.

Per la loro sostituzione si applicheranno rispettivamente le procedure previste dall'art. 31, dall'art. 37 e dallo Statuto di AssAP Servizi S.r.l.

Se il rappresentante decaduto riveste la carica di Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e/o il Direttore Generale devono procedere, ai sensi dell'art. 32 d) .

ART. 42

Le cariche di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro sono incompatibili fra loro e non sono pertanto cumulabili nella stessa persona.

Ove, per una qualsiasi causa, un membro del Consiglio di Amministrazione di AssAP Servizi S.r.l. cessi di far parte dell'organizzazione della Associata che lo ha designato, sarà revocato dalla carica stessa.

Per la sostituzione si applicheranno le norme statutarie di riferimento di AssAP Servizi S.r.l..

DIRETTORE GENERALE

ART. 43

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'inquadramento, le funzioni e la retribuzione.

Il Direttore Generale rappresenta l'Associazione nelle varie sedi istituzionali, ed in particolare nella Commissione per la Pubblicità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale dirige e controlla le elezioni verificandone il corretto andamento ai sensi degli artt. 38 e 39, 40

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**ART. 44**

Addivenendosi in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata, nomina uno o più liquidatori, di cui determina i poteri e il compenso.

Gli eventuali fondi residui, esaurite le operazioni di liquidazione, saranno devoluti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge